



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5658 del 2013, proposto dalla società CLF Energy s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Volpe ed Alberto Danieletto, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

il GSE - Gestore dei Servizi Energetici – S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giulio Napolitano, Vincenzo Di Vilio, Giorgio Vercillo, Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Zoppini in Roma, via G. Nicotera, 31;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

- del provvedimento del GSE prot. n. GSE/P20130073888 del 3.4.2013 recante l'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5.5.11, relativa all'impianto fotovoltaico denominato "*Clf energy 115,20 kw*

b", di potenza pari a 115,20 kw, ubicato in Via Don Sasselli d'era, sn - comune di Albaredo d'Adige (VR) identificato con il n=777248;

- della comunicazione del medesimo GSE in data 29.1.2013, prot. n. GSE / P201300221646 recante motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare, laddove si rappresenta che *“sarà riconosciuta una tariffa pari a 0,2020 euro / kWh, in luogo della tariffa da voi richiesta pari a 0,3730 euro / kWh”*;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non noto, connesso ai primi da ragioni di presupposizione o di consequenzialità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici – S.p.a.;

Viste la memorie difensiva e la produzione documentale del GSE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo della presente causa, ritualmente notificato in data 31.5/5.6.2013 al GSE – Gestore dei Servizi Energetici – S.p.A., la CLF Energy S.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato il provvedimento del GSE s.p.a. prot. GSE / P20130073888 del 3.4.2013, recante comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. *“quarto conto energia”*) relativo all'impianto intestato alla medesima società di potenza pari a 115,20 KW, realizzato in comune di Albaredo d'Adige (VR), con il quale il GSE S.p.A. -

negando implicitamente l'ammissione della società alla più favorevole tariffa, richiesta ai sensi del Titolo III del D.M. 5 maggio 2011 (relativo agli *"impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative"*) - ha ammesso la medesima alla meno favorevole tariffa incentivante di cui al Titolo II del citato D.M. (destinata agli *"impianti su edifici"*) nella misura di 0,202 euro / kWh.

Con il medesimo ricorso è stata altresì impugnata la precedente comunicazione in data 29.1.2013 prot. GSE/P20130021646 recante motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nonché *"ogni ulteriore atto, ancorché non noto, connesso ai primi da ragioni di presupposizione o di consequenzialità"*.

La motivazione del provvedimento finale del 3.4.2013 (al pari della precedente comunicazione del 29.1.2013) si incentra sulla peculiare connotazione dell'opificio sul quale è stato poi installato l'impianto fotovoltaico: ad avviso del GSE tale manufatto non costituisce un volume chiuso ma aperto su tutti i lati; pertanto risulta fisicamente impossibile configurare un fabbisogno energetico con riferimento a tale edificio; ciò emerge anche dalla normativa di settore (specifiche tecniche UNI / TS 11300 – parte 1) in cui l'ambiente climatizzato, all'interno del quale è possibile misurare il fabbisogno energetico, è definito come *"vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è considerato riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione..."*; l'impossibilità di configurare un fabbisogno energetico in relazione al manufatto della C.L.F. esclude in radice l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato 4 D.M. 5 maggio 2011 con particolare riferimento al punto 3 dove si legge che *"...il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito...."*.

Avverso il provvedimento la ricorrente:

- deduce di avere realizzato un impianto fotovoltaico (collegato alla rete elettrica nazionale dal 10 agosto 2012) di potenza pari a 115,20 kW, sulla copertura di un

capannone ad uso artigianale sito in comune Albaredo d'Adige (VR) ed accatastato come "opificio" (Cat. D / 1);

- afferma di avere presentato in data 24.8.2012 la richiesta di incentivazione tariffaria prevista dalla normativa di settore (c.d. "quarto conto energia") avanti al GSE S.p.A., quale autorità amministrativa all'uopo competente;

- deduce che l'impianto realizzato è provvisto dei requisiti per godere della migliore tariffa incentivante di cui all'art. 15 del titolo III del D.M. 5 maggio 2011, che prevede l'applicazione di detta tariffa con riferimento agli impianti fotovoltaici "*che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici*", aventi i requisiti previsti nella medesima disposizione ed ulteriormente specificati dall'allegato 4 dello D.M. sopra citato;

- considera di conseguenza infondate le ragioni addotte dal GSE che ha ritenuto di non ammettere la società istante ai suddetti benefici ma a quelli, economicamente meno vantaggiosi, di cui al titolo II del D.M. citato adducendo che il manufatto sul quale è stato installato l'impianto fotovoltaico non è un edificio "*chiuso*" e, pertanto, i pannelli installati sulla copertura sono radicalmente inadatti al mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed incapaci di garantire una "*trasmissione termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito*", requisiti entrambi pretesi dall'Allegato 4 D.M. cit., ai fini dell'applicazione della tariffa incentivante nella misura richiesta di 0,373 euro / kWh;

- la società chiede pertanto l'annullamento parziale del provvedimento, limitatamente alla denegata concessione dei benefici ulteriori e maggiori di cui all'art. 15 del D.M. citato, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 15 e dell'allegato "4" del D.M. 5 maggio 2011;

2) violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 15 e dell'allegato "4" D.M. 5 maggio 2011 e per violazione dell'art. 1, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in quanto il GSE avrebbe erroneamente negato al manufatto la natura di "edificio";

3) Violazione dell'art. 10 bis L. 241 del 1990 in quanto il provvedimento impugnato indica tra le ragioni del diniego la normativa tecnica UNI / TS 11300 laddove fornisce la definizione di "*fabbisogno energetico*" e quella di "*ambiente climatizzato*" in termini sostanzialmente coincidenti con le nozioni tecniche derivanti dall'art. 15 D.M. cit, come interpretate dal GSE ai fini del rigetto dell'istanza inoltrata dalla ricorrente, per l'ottenimento della migliore tariffa incentivante. Il richiamo alla normativa tecnica menzionata costituisce, secondo la ricorrente, "*un'assoluta novità procedimentale*", in quanto non menzionata nella precedente "*contestazione*" del 29.1.2013 e ciò in violazione dell'art. 10 bis cit. che impone all'Amministrazione procedente di rappresentare preventivamente tutte le ragioni che potrebbero condurre al rigetto del provvedimento richiesto e ciò allo scopo di consentire all'istante di replicare;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.M. 5 maggio 2011, in quanto la normativa tecnica sopra richiamata non ha alcun valore di fonte normativa e non è richiamata né dal citato art. 15 né nell'Allegato "4" al D.M. 5 maggio 2011 mentre la nozione di "*fabbisogno energetico*" va desunta sulla base del significato proprio delle parole.

La ricorrente sostiene (vedi pagg. 16 e 17 del ricorso) che la mancata previsione, tanto nelle disposizioni del D.M. 5 maggio 2011 quanto nei relativi allegati, della "*certificabilità energetica*" dell'impianto (requisito successivamente introdotto dalle disposizioni del c.d. "*quinto conto energia*" di cui D.M. 5 dicembre 2012, ma non contemplato dalle disposizioni del "*quarto conto energia*", applicabili all'impianto in oggetto), dimostra che, in assenza di un fabbisogno energetico certificabile, non vi

sia la necessità di verificarlo: detto *"fabbisogno"*, in un edificio aperto (privo di mura perimetrali) quale quello in esame, deve intendersi come pari a zero.

Il resistente GSE S.p.a., dopo la costituzione formale in giudizio, ha svolto le proprie difese con memoria difensiva e contestuale produzione documentale depositata in data 4.7.2013 e, quindi, depositando ulteriori documenti con nota del 3.1.2014 e memorie ex art. 73 c.p.a. in data 13.1.2014, deducendo:

- in via preliminare, in rito: l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e/o legittimazione ad agire della ricorrente che, avendo impugnato gli atti in epigrafe soltanto nella parte in cui le è stato negato il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al Titolo III del D.M. 5 maggio 2011, prestando invece acquiescenza alla determinazione amministrativa nella sola parte in cui la ha ammessa a fruire della tariffa, meno vantaggiosa, di cui al Titolo II del medesimo D.M., non può più vantare alcun interesse sostanziale al conseguimento delle tariffe maggiormente incentivanti in quanto, dall'esame della normativa applicabile (più volte sopra citata), la realizzazione di un impianto fotovoltaico comporta la possibilità di fruire di una e solo di una tariffa incentivante: avendo la società impugnato il provvedimento non *"in toto"* ma soltanto *"in parte qua"*, da ciò deriverebbe la definitività ed inoppugnabilità del provvedimento che ha disposto il riconoscimento del minore beneficio economico di cui al titolo II del D.M. 5 maggio 2011, con conseguente esclusione di ogni possibilità di poter beneficiare della diversa Tariffa di cui al Titolo III;

- nel merito, premessa l'articolata e puntuale disamina della normativa applicabile al caso in esame, il GSE contesta in quanto infondati i diversi motivi di ricorso proposti e ribadisce la piena legittimità del provvedimento impugnato il quale non poteva che rigettare l'istanza della C.L.F. Energy S.r.l. diretta ad ottenere l'applicazione della tariffa incentivante di cui al Titolo III, stante l'oggettiva connotazione di *"vano aperto"* del manufatto sulla cui copertura è stato realizzato

l'impianto fotovoltaico "*de quo*" e la conseguente impossibilità dello stesso di conformarsi alle caratteristiche costruttive contemplate dall'Allegato n. 4, punto 3, D.M. 2011, con specifico riferimento all'idoneità dei moduli a mantenere il fabbisogno energetico dell'edificio ed a garantire una trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito.

All'udienza pubblica del 13 febbraio 2014 la causa è stata introitata in decisione

DIRITTO

Sull'ammissibilità del ricorso proposto.

Per ragioni di priorità logico-giuridica, stante l'effetto assorbente che deriverebbe dal suo eventuale accoglimento, il Collegio esamina prioritariamente l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso, opposta dall'ente resistente.

Il Collegio ritiene sussistere l'interesse della ricorrente alla pronuncia di merito relativamente all'impugnazione del provvedimento "finale" del GSE prot. GSE / P20130073888 del 3.4.2013 che ha definito (in termini soltanto parzialmente soddisfattori) l'istanza pretensiva introdotta.

In argomento non convince la tesi di parte resistente secondo cui, poiché in base alla normativa di settore (vedi in particolare gli artt. 12 – 15 D.M. 2011) per ciascuna tipologia di impianto è possibile ottenere una e sola una tariffa incentivante, l'acquiescenza o "*accettazione*" palesata dalla ricorrente alla determinazione amministrativa di concessione della tariffa incentivante meno favorevole (determinazione impugnata non "*in toto*" ma soltanto "*in parte qua*"), ne avrebbe determinato la definitività, circostanza che impedirebbe a parte ricorrente di ottenere la maggiore "*utilitas*" anelata, anche in ipotesi di esito favorevole dell'impugnazione.

Ad avviso del collegio, in realtà, l'istanza presentata dalla società al GSE (vedi doc. n. 1 degli allegati alla memoria GSE depositata in data 4.7.2013) richiama in

epigrafe in termini onnicomprensivi la nozione di “tariffe incentivanti di cui al titolo II e III del decreto ministeriale 5 maggio 2011”.

In questo modo la società ha manifestato l'intenzione di accedere all'una ovvero all'altra tariffa ma con evidente ed intuitiva preferenza per la migliore e più favorevole di esse, ritenendo di avere realizzato un “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative”, riconducibile alla tipologia di cui all'art. 15 D.M. cit.

In altri termini, la richiesta presentata all'ente competente contiene in realtà due distinte domande, l'una proposta in via principale (relativamente alla tariffa di cui all'art. 15), l'altra in via “subordinata” per il caso in cui - come poi in effetti accaduto - l'ente non ritenga sussistenti i presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa migliore ma soltanto quelli per l'applicazione dell'altra, meno favorevole.

Così ricostruita la fattispecie si deve ritenere che l'ipotetico accoglimento del presente ricorso, stante il carattere certamente alternativo e non cumulativo delle due soluzioni tariffarie, determinerebbe un effetto sostitutivo della tariffa pretesamente spettante rispetto a quella già concessa.

Ne consegue l'interesse a ricorrere e l'ammissibilità del ricorso.

Ad opposta conclusione il Collegio perviene con riferimento all'impugnazione della prodromica comunicazione del GSE prot. n. 20130021646 del 29.1.2013 che, oggettivamente, ha natura di “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” ai sensi dell'art. 10 – bis L. 241 / 1990.

E' opinione pacifica (e consolidata) della giurisprudenza (vedi, tra le altre Tar Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2010 n. 22079 e 20 luglio 2009, n. 7147; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) che detta comunicazione (c.d. “preavviso di rigetto”) costituisce atto endo-procedimentale che, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile poiché incapace di definire il procedimento, il cui esito è rimesso al successivo provvedimento finale.

Pertanto, data l'inidoneità del preavviso di rigetto ad incidere sulla posizione soggettiva sostanziale vantata dal privato, non si ravvisa, in capo alla società, l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. avverso tale atto.

Nel merito.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Per quanto attiene alla violazione di natura procedimentale dedotta dalla società ricorrente al punto 3) dei motivi di ricorso (*"Violazione di legge per violazione dell'art. 10 – bis L. 241 del 1990"*) si rileva che:

- non si ritengono fondate le censure proposte dalla ricorrente con riferimento alla violazione dell'art. 10 – bis citato, disposizione che deve sempre coordinarsi e leggersi in combinato disposto con l'art. 21-octies, comma 2, L. 241 del 1990: l'omissione (o l'incompletezza) dei *"motivi ostativi"* all'accoglimento (che l'organo amministrativo precedente deve comunicare nei procedimenti ad istanza di parte) è soggetta allo stesso regime stabilito per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241 / 90 e, pertanto, non comporta l'annullamento del provvedimento vincolato (quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del più volte citato D.M. 5.5.2011), laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato;

- ciò premesso si rileva che non sussiste l'asserita violazione dell'art. 10 – bis (di cui terzo motivo di ricorso) per avere l'ente resistente esposto soltanto nel provvedimento finale del 31.1.2013 il richiamo alla normativa tecnica di settore UNI /TS 11300, non menzionata nel preavviso di rigetto; il Collegio ritiene infondata la censura in quanto la suddetta normativa, a prescindere dalla questione della sua natura imperativa, è stata inserita nella motivazione del provvedimento di rigetto come ulteriore argomento a supporto della ragione che fondamentale sorregge la determinazione finale adottata (incentrata sul carattere di *"vano*

aperto” del manufatto oggetto dell’intervento sostitutivo); tale richiamo, evidentemente, non integra un nuovo motivo di diniego che possa aver “*colto di sorpresa*” il destinatario ma costituisce piuttosto un semplice argomento rafforzativo di un motivo già ampiamente rappresentato dall’ente procedente nell’atto endo-procedimentale che ha preceduto il provvedimento impugnato;

- inoltre non è stata in alcun modo fornita dalla ricorrente la prova, né risulta altrimenti evidente, che l’asserita incompletezza delle ragioni preventivamente addotte dall’Amministrazione possa avere inciso sul contenuto dispositivo sostanziale del provvedimento impugnato (prova richiesta, come visto, dall’art. 21 – octies L. n. 241 del 1990).

Quanto alla pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 15 D.M. 5 maggio 2011 sotto i diversi profili considerati dalla società ricorrente (vedi i motivi sub 1, 2 e 4 del ricorso) il Collegio, nel richiamare il quadro normativo di riferimento e le diverse interpretazioni di esso (con particolare riferimento allo stesso art. 15 cit. ed all’Allegato 4 al “*quarto conto energia*”) come dettagliatamente esposti nella superiore narrativa in fatto, evidenzia quanto segue.

E’ incontestato tra le parti e documentato in atti (vedi in particolare i rilievi fotografici sub 2 della produzione documentale del resistente del 4.7.2013) che il manufatto oggetto di causa è un opificio ad uso artigianale, costituito da una estesa tettoia a copertura, sorretta da una serie di elementi verticali (colonne); esso è del tutto privo di pareti perimetrali: si tratta cioè di un “*vano completamente aperto*”. L’allegato n. 5 al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. “*quarto conto energia*”) individua le diverse tipologie di tariffe incentivanti da riferire ai diversi sistemi di impianto fotovoltaico, rispettivamente descritti dal Titolo II del medesimo D.M. (“*impianti solari fotovoltaici*”), dal Titolo III (“*impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative*”) e dal Titolo IV (“*impianti a concentrazione*”).

Gli impianti di cui al Titolo III hanno titolo a fruire della tariffa incentivante descritta ai punti da 9 a 16 dell'Allegato n. 5 (più vantaggiosa rispetto a quella a cui sono ammessi gli impianti riconducibili al Titolo II).

L'art. 15 individua le seguenti caratteristiche necessarie a qualificare determinati impianti come *“integrati con carattere innovativo”*:

- a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
- b) conformità alle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 28 del 2011; inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati secondo la norma CEI EN 61215 ovvero secondo la norma CEI EN 61646;
- c) impianti realizzati con moduli e componenti che rispondano ai requisiti tecnico-costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
- d) impianti realizzati con componenti nuovi e non già impiegati in altri impianti (come stabilito dal D.M. 2 marzo 2009);
- e) collegati alla rete elettrica in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Come emerge dalla superiore esposizione, non ponendosi in questione la sussistenza degli altri requisiti, la controversia tra le parti si incentra sul requisito sub c) e, precisamente, sull'interpretazione da dare all'allegato 4 laddove stabilisce caratteristiche costruttive e modalità di installazione dell'impianto (cfr. punto 1, par. 3).

Le richiamate disposizioni prevedono che i moduli impiegati, oltre a svolgere una funzione di produzione dell'energia elettrica, debbano anche svolgere una funzione architettonica e di protezione o regolazione termica dell'edificio: *“...il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere*

caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito”.

Seppur vero che le norme sopra riportate non prevedono *“expressis verbis”* che il manufatto debba costituire un vano o volume *“chiuso”*; sebbene sia anche vero che le norme di cui all’art. 1, D.P.R. nr. 413 del 2011, ai fini dell’applicazione dei benefici ed incentivi in materia di produzione di energia, forniscono una definizione assai ampia di *“edificio”*; appare tuttavia pienamente condivisibile, in applicazione di criteri logico-sistematici, l’assunto del GSE secondo cui non possa riconoscersi la *“natura di impianto integrato con caratteristiche innovative”* all’impianto della C.L.F. Energy.

Da un punto di vista sistematico la graduazione degli incentivi stabilita dal D.M. 2011 prevede un *“premio”* maggiore con riferimento ad impianti (quelli di cui al Titolo III) che, oltre a produrre *“energia pulita”*, svolgano altresì una funzione di sostituzione architettonica e di conservazione dei livelli energetici e termici all’interno degli edifici.

Questo *“quid pluris”* funzionale, rispetto alla mera produzione di energia fotovoltaica, non è riscontrabile in un impianto come quello in oggetto, realizzato su una struttura completamente aperta, nell’ambito della quale non sussiste, evidentemente, alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell’intervento (a meno di non ricorrere al ragionamento sofisticato di considerare sufficiente il mantenimento di un *“fabbisogno zero”*).

Risulta pertanto logico e rispondente a nozioni di comune esperienza ritenere che il vano completamente aperto realizzato dalla società ricorrente non consenta all’impianto fotovoltaico ivi installato di svolgere alcuna funzione di conservazione dei livelli energetici preesistenti: la possibilità stessa di percepire un mantenimento o una variazione termica ha un senso soltanto se essi siano misurabili e distinguibili

rispetto alla temperatura dell'ambiente esterno (ovvero alla temperatura di un ambiente contiguo).

Le normative tecniche UNI TS 11300 citate da parte resistente traducono in termini tecnicamente precisi gli argomenti logici e le nozioni di comune esperienza sopra riferiti: *“per fabbisogno energetico dell'edificio si intende la quantità di calore che deve essere fornita o sottratta da un ambiente climatizzato”* ovvero da un *“vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione”*, come si legge nelle definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300.

La nozione tecnica sopra espressa esclude, pertanto, la possibilità stessa di parlare di un fabbisogno energetico da mantenere in relazione ad una struttura completamente aperta quale quella oggetto dell'incentivo in discussione

La menzionata normativa tecnica assume anche valenza giuridica in quanto espressamente contemplata nell'allegato III al D.Lgs. n. 115 del 2008 (*“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia elettrica e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*) e dall'art. 4 del D.P.R. 59 / 2009 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

In ogni caso, pur se non espressamente richiamata dal D.M. 5 maggio 2011, la suddetta normativa UNI TS 11300 esprime nozioni tecniche puntuali che, in un dato momento storico ed in relazione all'evoluzione tecnologica e scientifica raggiunta, risultano essere quelle più diffuse e condivise e, pertanto, *“preferibili”*.

Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono con riferimento al concetto tecnico di *“trasmittanza termica comparabile”* che al punto 53 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 192 del 2005 è definito come *“flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo”*.

Trattasi, anche in questo caso, di concetto tecnico inapplicabile alla struttura aperta realizzata da CLF Energy s.r.l.

Si ritiene pertanto corretta la valutazione del GSE che, basandosi su definizioni tecniche largamente condivise e fatte proprie da fonti normative sia primarie che secondarie in tema di energia, ha ritenuto di applicare, a beneficio della ricorrente, la Tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici “*comuni*” di cui al Titolo II e non quella a cui possono aspirare i diversi impianti integrati di cui al Titolo III del D.M. 5 maggio 2011.

Per quanto precede deve essere respinto il ricorso proposto.

La complessità tecnica e la novità delle particolari questioni trattate giustificano la compensazione totale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile relativamente all'impugnazione della comunicazione del GSE S.p.a. in data 29.1.2013 prot. GSE/P20130021646 recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e lo respinge relativamente all'impugnazione del provvedimento del GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20130073888 del 3.4.2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)